Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 gennaio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978, n. **881**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 107, concernente la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che cambia la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è abrogato e sostituito dal seguente:

La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la clinica medica generale e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale I;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas I;
anatomia ed istologia patologica I;
fisiopatologia e semeiotica digestiva I;
radiologia e medicina nucleare I;
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale II;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas II;
anatomia ed istologia patologica II;
fisiopatologia e semeiotica digestiva II;
radiologia e medicina nucleare II;
endoscopia digestiva II.

4° *Anno*:

clinica medica generale III;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas III;
endoscopia digestiva;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni oltre che il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in altri istituti clinici o in reparti ospedalieri di gastroenterologia conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola.

Potranno essere aggiunte alle materie fondamentali obbligatorie, alcune materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.

L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi: per le materie biennali e triennali sarà sostenuto un unico esame per ciascuna materia alla fine del biennio o triennio.

Gli allievi del primo, del secondo e del terzo anno, per essere ammessi rispettivamente al secondo, terzo e quarto anno devono avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, dovranno superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali e triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

La scuola di specializzazione in chirurgia di cui agli articoli 111, 112, 113 e 114 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.

L'art. 118, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Il corso della scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni ed è tenuto presso l'istituto di clinica neurologica.

Alla scuola non potranno essere iscritti più di cinque laureati in medicina e chirurgia per ogni anno di corso, previa ammissione per titoli ed esami.

Gli articoli 130, 131, 132, 133 e 134, concernenti la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia, che muta la denominazione in quella di chirurgia pediatrica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 130. — La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è fissata in cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 131. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola solo i laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami (prova scritta su argomenti medico-chirurgici generali).

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Alla scuola non possono essere ammessi più di tre allievi per ciascun anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 132. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 133. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale);
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale);
patologia e clinica chirurgica generale (biennale).

2° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica generale (biennale);
rianimazione e terapia intensiva (biennale);
anatomia patologica generale (biennale);
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale).

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale);
chirurgia neonatale.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica

5° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale);
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.

Art. 134. — Alla fine di ogni corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali, il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di specializzazione, gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia pediatrica e sostenere l'esame di diploma.

Gli articoli 149, 150, 151 e 152, concernenti la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 149. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto di igiene e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, differenziato in uno dei cinque orientamenti di cui all'articolo successivo.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 150. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 151. — Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
profilassi generale;
epidemiologia generale e metodologia;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzioni della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;
tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva;

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;
metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica;
igiene militare.

Art. 152. — A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno: per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in neurochirurgia, anatomia patologica, chirurgia vascolare:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 157. — La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica della Università e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

Art. 158. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 159. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 160. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non e suscettibile di abbreviazione.

Art. 161. — Il numero massimo degli allievi e di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 162. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 163. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuropatologia;
neuroradiologia I;
clinica neurochirurgica III.

4° *Anno*:

neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica neurochirurgica V.

Art. 164. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 165. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 166. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Ferrara e conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 167. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 168. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 169. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 170. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 171. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 172. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;

2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;

3) anatomia patologica dall'apparato vascolare;

4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;

5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;

6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;

8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;

13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

14) informatica medica;

15) rianimazione e terapia intensiva;

16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;

17) epidemiologia delle malattie vascolari;

18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;

19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;

21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;

22) terapia intensiva;

23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;

24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;

25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 173. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 174. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 175. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica e conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica.

Art. 176. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 177. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 178. — La durata del corso di studio è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 179. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 180. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 181. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia;

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 182. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 183. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in puericultura istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 915, è integrato con il seguente nuovo comma:

Gli allievi, per essere ammessi agli esami di corso successivi al primo, debbono aver superato, per singola materia, tutti gli esami dell'anno precedente.

Alla fine del terzo anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di puericultura o di pediatria preventiva, previamente concordata con il direttore della scuola.

Per essere ammessi all'esame di diploma, gli specializzandi dovranno aver superato tutti gli esami dei primi due anni ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza relativa al tirocinio pratico previsto per il terzo anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1978
Registro n. 132 *Istruzione, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **882.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso:

Scuola di specializzazione
in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 265. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni dell'Università di Catania.

Art. 266. — Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque (5) anni accademici.

Art. 267. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il numero massimo degli iscritti è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 268. — La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.

Art. 269. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.

Art. 270. — Le materie di insegnamento sono così distribuite:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
patologia chirurgica I;
anatomia chirurgica;
semeiotica I;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
patologia chirurgica II;
anatomia patologica;

endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
semeiotica II;
trattamento pre e post operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
patologia chirurgica III;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
neurotraumatologia I;
fisiopatologia chirurgica II;
terapia intensiva I;
radiologia.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
neurotraumatologia II;
chirurgia toracica d'urgenza I;
terapia intensiva II.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
chirurgia plastica e riparatrice II;
chirurgia toracica d'urgenza II;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza;
angioradiologia;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.

Art. 271. — Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 272. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1978
Registro n. 135 *Istruzione, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. **883**.

Pareggiamento delle scuole di pianoforte, arpa, violino, viola, violoncello, contrabasso, oboe, clarinetto, flauto, fagotto, corno, tromba e trombone costituenti l'istituto musicale « P. Mascagni » di Livorno.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, le scuole di pianoforte, arpa, violino, viola, violoncello, contrabasso, oboe, clarinetto, flauto, fagotto, corno, tromba e trombone, costituenti l'istituto musicale « P. Mascagni » di Livorno, gestito dall'omonimo Consorzio provinciale di Livorno, vengono pareggiate ai conservatori di musica statali, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1978-79.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978
Registro n. 136 *Istruzione, foglio n.* 107

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849)

Nel terzo comma delle premesse del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 849, concernente proroga del termine di scadenza del vincolo alberghiero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 362 del 30 dicembre 1978, dove è scritto: «... disciplinare il *credito* alberghiero ...», leggasi: «... disciplinare il *vincolo* alberghiero ...».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1978.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero dell'agricoltura delle foreste;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla

base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Visto il punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45, concernente la delega al Sottosegretario di Stato per i problemi della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi gli operai, da porre a disposizione delle regioni è di complessive n. 218 (duecentodiciotto) unità ripartite come segue:

1) *Carriera dirigenziale*:
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura:
primi dirigenti . . . . n. 3

2) *Carriera direttiva*:
ruolo amministrativo ad esaurimento enti riforma . . . . n. 1
ruolo amministrativo . . . . » 20
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . » 28

Totale . . . n. 49

3) *Carriera di concetto*:
ruolo servizi contabili . . . . n. 15
ruolo ad esaurimento dell'alimentazione » 1
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . . » 79
ruolo tecnico ad esaurimento geometri enti riforma . . . . » 1

Totale . . . n. 96

4) *Carriera esecutiva*:
ruolo dell'agricoltura . . . . n. 28
ruolo ad esaurimento dell'alimentazione » 4
ruolo ad esaurimento enti riforma . . . » 2

Totale . . . n. 34

5) *Carriera ausiliaria*:
ruolo personale addetto alla conduzione degli automezzi . . . . n. 3
ruolo personale addetto agli uffici . . . » 11

Totale . . . n. 14

6) *Operai*:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 22

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regione come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Impiegati messi a disposizione n. 5, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . n. 1

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . . n. 1

Carriera ausiliaria:
ruolo personale addetti agli uffici . . . . n. 1

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 2

2) REGIONE BASILICATA

Impiegati messi a disposizione n. 2, così distinti:

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . . n. 1

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 1

3) REGIONE CALABRIA

Impiegati messi a disposizione n. 6, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . n. 1

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . . n. 1

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 4

4) REGIONE CAMPANIA

Impiegati messi a disposizione n. 27, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 8
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . » 2

Totale . . . n. 10

Carriera di concetto:
ruolo servizi contabili . . . . n. 3
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . » 10

Totale . . . n. 13

Carriera esecutiva:
ruolo dell'agricoltura . . . . n. 3

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 1

5) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Impiegati messi a disposizione n. 7, così distinti:

Carriera dirigenziale:
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura: primi dirigenti . . . . n. 1

Carriera direttiva:
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . n. 1

Carriera di concetto:
ruolo servizi contabili . . . . n. 1
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . » 4

Totale . . . n. 5

6) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione n. 83, così distinti:

Carriera dirigenziale:
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura: primi dirigenti . . . . n. 2

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 4
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . » 4

Totale . . . n. 8

Carriera di concetto:
ruolo servizi contabili . . . . n. 8
ruolo ad esaurimento dell'alimentazione . » 1
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . . » 19
ruolo tecnico ad esaurimento dei geometri enti riforma . . . . » 1

Totale . . . n. 29

Carriera esecutiva:
ruolo dell'agricoltura . . . . n. 22
ruolo ad esaurimento dell'alimentazione . » 4
ruolo ad esaurimento enti riforma . . . » 2

Totale . . . n. 28

Carriera ausiliaria:
ruolo personale addetto agli uffici . . . n. 6
ruolo personale addetto alla conduzione degli automezzi . . . . » 1

Totale . . . n. 7

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 9

7) REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione n. 5, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . » 2

Totale . . . n. 3

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . . n. 2

8) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione n. 8, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . n. 2

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . n. 4

Carriera esecutiva:
ruolo dell'agricoltura . . . . n. 1

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 1

9) REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione n. 6, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . » 2

Totale . . . n. 3

Carriera di concetto:
ruolo servizi contabili . . . . n. 2
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . » 1

Totale . . . n. 3

10) REGIONE MOLISE

Impiegati messi a disposizione n. 6, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . » 1

Totale . . . n. 2

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . n. 1

Carriera ausiliaria:
ruolo personale addetto alla conduzione degli automezzi . . . . n. 1
ruolo personale addetto agli uffici . . . . » 1

Totale . . . n. 2

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 1

11) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione n. 4, così distinti:

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . n. 4

12) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione n. 32, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo ad esaurimento enti riforma . . . . n. 1
ruolo amministrativo . . . . » 3
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . » 5

Totale . . . n. 9

Carriera di concetto:
ruolo servizi contabili . . . . n. 1
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . » 18

Totale . . . n. 19

Carriera esecutiva:
ruolo dell'agricoltura . . . . n. 1

Carriera ausiliaria:
ruolo del personale addetto alla conduzione degli automezzi . . . . n. 1

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 2

13) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione n. 12, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . n. 4

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . n. 4

Carriera esecutiva:
ruolo dell'agricoltura . . . . n. 1

Carriera ausiliaria:
ruolo personale addetto agli uffici . . . . n. 3

14) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione n. 7, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . » 2

Totale . . . n. 3

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . n. 4

15) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione n. 8, così distinti:

Carriera direttiva:
ruolo amministrativo . . . . n. 1
ruolo tecnico superiore dell'agricoltura . . » 1

Totale . . . n. 2

Carriera di concetto:
ruolo tecnico dell'agricoltura . . . . . n. 5

Operai:
di ruolo o diurnisti . . . . n. 1

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo, è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEL RIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1978
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 55

(186)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1978.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero dei trasporti, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero dei trasporti;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Visto il punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45, concernente la delega al Sottosegretario di Stato per i problemi della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dei trasporti, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresi gli operai, da porre a disposizione delle regioni è di complessive 16 unità ripartite come segue:

1) *Carriera direttiva*:
ruolo del personale amministrativo . . . n. 1
ruolo del personale tecnico . . . . . . » 1

Totale . . . n. 2

2) *Carriera di concetto*:
ruolo del personale di vigilanza . . . . . n. 4

3) *Carriera esecutiva*:
ruolo organico del personale esecutivo . . . n. 4

4) *Carriera ausiliaria*:
ruolo organico del personale ausiliario . . . n. 2

5) *Operai*:
di ruolo . . . . n. 4

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regione come segue:

1) REGIONE ABRUZZO

Carriera esecutiva:
ruolo organico del personale esecutivo . . . n. 1

2) REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Carriera esecutiva:
ruolo organico del personale esecutivo . . . n. 1

3) REGIONE LAZIO

Carriera di concetto:
ruolo del personale di vigilanza . . . . . n. 1

Carriera ausiliaria:
ruolo organico del personale ausiliario . . . n. 2

4) REGIONE MARCHE

Carriera esecutiva:
ruolo organico del personale esecutivo . . . n. 1

5) REGIONE MOLISE

Carriera di concetto:
ruolo del personale di vigilanza . . . . . n. 1

6) REGIONE PIEMONTE

Carriera di concetto:
ruolo del personale di vigilanza . . . . . n. 1

7) REGIONE PUGLIA

Carriera direttiva:
ruolo del personale amministrativo . . . . n. 1

8) REGIONE TOSCANA

Carriera di concetto:
ruolo del personale di vigilanza . . . . . n. 1

Operai:
di ruolo . . . . n. 2

9) REGIONE VENETO

Carriera direttiva:
ruolo del personale tecnico . . . . n. 1

Carriera esecutiva:
ruolo organico del personale esecutivo . . . n. 1

Operai:
di ruolo . . . . n. 2

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo, è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEL RIO

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 87

(187)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1978.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Visto il punto 1) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45, concernente la delega al Sottosegretario di Stato per i problemi della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo da porre a disposizione delle regioni è di complessive n. 6 unità ripartite come segue:

1) *Carriera di concetto*:
ruolo amministrativo: segretari . . . . . n. 1

2) *Carriera esecutiva*:
ruolo d'ordine:
coadiutore principale . . . . n. 3
coadiutore . . . . » 3

Totale . . . n. 5

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo è messo a disposizione della regione Lazio entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEL RIO

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
PASTORINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 31

(188)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1978.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies*, della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1977 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1979 potrà essere concessa relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 0901 A della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta. La maggiore dilazione comporta il pagamento, per il periodo eccedente i primi trenta giorni, di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(256)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Laveno Lago, San Cristoforo, Corsico e Gaeta della S.p.a. Pozzi Ginori - Industrie ceramiche, ora Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione e di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pozzi Ginori - Industrie ceramiche, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), San Cristoforo (Milano), Corsico (Milano), Fiume Veneto (Pordenone) e Gaeta (Latina), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Considerato che la S.p.a. Pozzi Ginori - Industrie ceramiche si è fusa in data 2 novembre 1977 mediante incorporazione con la Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento presso gli stabilimenti sopracitati, con esclusione del solo stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano e di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Laveno Lago (Varese), San Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina) della S.p.a. Pozzi Ginori - Industrie ceramiche, ora Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(190)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Laveno Lago, San Cristoforo, Corsico e Gaeta della S.p.a. Pozzi Ginori - Industrie ceramiche, ora Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pozzi Ginori - Industrie ceramiche, stabilimenti di Laveno Lago (Varese), San Cristoforo (Milano), Corsico (Milano), Fiume Veneto (Pordenone) e Gaeta (Latina), con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la S.p.a. Pozzi Ginori - Industrie ceramiche si è fusa in data 2 novembre 1977 mediante incorporazione con la Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, assumendone la ragione sociale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento presso gli stabilimenti sopracitati, con esclusione del solo stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano e di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Laveno Lago (Varese), San Cristoforo (Milano), Corsico (Milano) e Gaeta (Latina) della S.p.a. Pozzi Ginori - Industrie ceramiche ora Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(191)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Ostia Antica », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 11 agosto 1978, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Ostia Antica », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Ostia Antica », con sede in Roma, costituita per rogito notar Giuseppe Dinacci di Roma, rep. n. 20859 in data 11 settembre 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gaetano D'Agata ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(263)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978, 26 luglio 1978 e 8 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 17 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(189)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1979.

Rettifica al decreto ministeriale 29 aprile 1978 concernente l'insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali e insediamento della commissione censuaria distrettuale con sede nel comune di Canelli, della provincia di Asti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto il decreto intendentizio 19 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1978, registro 29 Finanze, foglio n. 39, con il quale è stata costituita la commissione censuaria distrettuale con sede nel comune di Canelli, della provincia di Asti;

Considerato che nel decreto ministeriale 29 aprile 1978 concernente l'insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali, è stata indebitamente inclusa l'anzidetta commissione censuaria distrettuale con sede nel comune di Canelli;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

La commissione censuaria distrettuale con sede nel comune di Cancelli, della provincia di Asti, sarà insediata il giorno 19 febbraio 1979 ed i suoi componenti resteranno in carica sei anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(257)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 10 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	837,20	837,20	837,15	837,20	837,15	832,50	837,30	837,20	837,20	837,20
Dollaro canadese . . .	704,30	704,30	704 —	704,30	704,20	699,80	704,25	704,30	704,30	704,30
Franco svizzero	502,50	502,50	502,75	502,50	502,20	506,50	502,62	502,50	502,50	502,50
Corona danese . . .	162,49	162,49	162,25	162,49	162,55	162,80	162,116	162,49	162,49	162,45
Corona norvegese .	165,69	165,69	165,50	165,69	165,59	165,60	165,65	165,69	165,69	165,65
Corona svedese .	192,60	192,60	192,60	192,60	192,60	192,30	192,61	192,60	192,60	192,60
Fiorino olandese .	418,09	418,09	418,95	418,09	418,10	419,35	418,10	418,09	418,09	418,05
Franco belga . . .	28,587	28,587	28,63	28,587	28,60	28,65	28,59	28,587	28,587	28,58
Franco francese	196,94	196,94	197,30	196,94	196,95	197,30	196,99	196,94	196,94	196,90
Lira sterlina .	1678,10	1678,10	1680,50	1678,10	1676,65	1683,50	1678,30	1678,10	1678,10	1678,10
Marco germanico .	451,25	451,25	451,20	451,25	451,37	452,50	451,70	451,25	451,25	451,25
Scellino austriaco . .	61,695	61,695	61,69	61,695	61,66	61,80	61,73	61,695	61,695	61,69
Escudo portoghese .	18 —	18 —	17,93	18 —	17,95	18,25	17,95	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola .	11,95	11,95	11,8925	11,95	11,94	11,90	11,957	11,95	11,95	11,95
Yen giapponese . .	4,245	4,245	4,26	4,245	4,25	4,30	4,24	4,245	4,245	4,24

Media dei titoli del 10 gennaio 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	67,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	87,225
» 5,50 % » » 1968-83 .	83,525
» 5,50 % » » 1969-84	80,200
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,150
» 6 % » » 1971-86 . .	78 —
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,050
» 9 % » » 1975-90 . .	83,500
» 9 % » » 1976-91 . . .	83,275
» 10 % » » 1977-92 .	85,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82,725
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979 . . .	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,175

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . . .	101,175
» » » » 1- 1-1978/80.	100,950
» » » » 1- 3-1978/80. .	100,600
» » » » 1- 6-1978/80.	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	99,450
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	98,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,600
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,550
» » » 10 % 1- 1-1981	96,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	82,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	837,25
Dollaro canadese	704,275
Franco svizzero	502,56
Corona danese	162,475
Corona norvegese	165,67
Corona svedese	192,605
Fiorino olandese	418,095
Franco belga	28,588
Franco francese	196,965
Lira sterlina	1678,20
Marco germanico	451,475
Scellino austriaco	61,712
Escudo portoghese	17,975
Peseta spagnola	11,953
Yen giapponese	4,247

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,95	835,95	835,80	835,95	836 —	835,95	836,05	835,95	835,95	835,95
Dollaro canadese	703,50	703,50	704 —	703,50	703,66	703,50	703,40	703,50	703,50	703,50
Franco svizzero	503,70	503,70	503,75	503,70	503,75	503,70	503,50	503,70	503,70	503,75
Corona danese	163,120	163,120	163 —	163,120	163,10	163,12	163,13	163,120	163,120	163,10
Corona norvegese	165,69	165,69	165,90	165,69	165,80	165,69	165,63	165,69	165,69	165,70
Corona svedese	192,72	192,72	192,85	192,72	192,75	192,62	192,75	192,72	192,72	192,75
Fiorino olandese	418,93	418,93	419,20	418,93	418,90	418,93	418,98	418,93	418,93	418,95
Franco belga	28,667	28,667	28,72	28,667	28,66	28,66	28,663	28,667	28,667	28,65
Franco francese	196,84	196,84	197,45	196,84	196,90	196,84	196,90	196,84	196,84	196,85
Lira sterlina	1673,50	1673,50	1675,90	1673,50	1673,10	1673,50	1673,80	1673,50	1673,50	1673,50
Marco germanico	452,22	452,22	452,65	452,22	452,40	452,22	452,26	452,22	452,22	452,20
Scellino austriaco	61,763	61,763	61,82	61,763	61,18	61,76	61,77	61,763	61,763	61,75
Escudo portoghese	18 —	18 —	17,92	18 —	17,88	18 —	17,90	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,954	11,954	11,9490	11,954	11,95	11,95	11,947	11,954	11,954	11,95
Yen giapponese	4,244	4,244	4,2450	4,244	4,248	4,24	4,251	4,244	4,244	4,24

Media dei titoli dell'11 gennaio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,175
» 5,50 % » » 1968-83	83,575
» 5,50 % » » 1969-84	80,625
» 6 % » » 1970-85	80,150
» 6 % » » 1971-86	78 —
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	83,500
» 9 % » » 1976-91	83 —
» 10 % » » 1977-92	86,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,200
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,200

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	101,400
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,425
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,150
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,575
» » » 10 % 1- 1-1981	96,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	82,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836 —
Dollaro canadese	703,45
Franco svizzero	503,60
Corona danese	163,14
Corona norvegese	165,66
Corona svedese	192,735
Fiorino olandese	418,955
Franco belga	28,665
Franco francese	196,87
Lira sterlina	1673,65
Marco germanico	452,24
Scellino austriaco	61,766
Escudo portoghese	17,95
Peseta spagnola	11,95
Yen giapponese	4,247

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Venezia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Venezia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Venezia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitaro del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 50

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Venezia

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Venezia, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(107)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palmi

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Palmi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palmi.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1978
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 192

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . c.a.p . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Palmi, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(108)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Messina

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Messina;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Messina.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Messina.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Messina entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 63

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Messina

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Messina, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(176)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove pratiche del concorso, per esami, a nove posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato.

Le prove pratiche del concorso, per esami, a nove posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1977, n. 3949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1978, avranno inizio il 5 febbraio 1979, alle ore 8,30, presso il Ministero degli affari esteri, Roma.

I candidati alle rispettive prove verranno convocati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

(268)

Avviso di rettifica

Nell'avviso del Ministero degli affari esteri, relativo alla pubblicazione, sul proprio «Foglio di comunicazioni» n. 9 del 15 ottobre 1978, della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 4 gennaio 1979, è apportata la seguente rettifica:

ultimo capoverso, in luogo di: «... altri *cinque* candidati idonei sono stati dichiarati vincitori.», leggasi: «... altri *quattro* candidati idonei sono stati dichiarati vincitori.».

(269)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato			
1. Baraldi Adriana, nata a Brescia il 13 febbraio 1941	punti	100	su 100
2. Bianco Franco, nato a Roma il 15 settembre 1945	»	100	»
3. Cori Mario, nato ad Acuto (Frosinone) il 7 ottobre 1943	»	100	»
4. De Angelis Colombo, nato a Popoli (Pescara) il 22 gennaio 1946	»	100	»
5. Debernardi Felicino, nato a Locana Canavese (Torino) il 19 febbraio 1944	»	100	»
6. Franchi M. Grazia, nata a S. Maria Rezzonico (Como) il 22 marzo 1946	»	100	»
7. Marinari Mauro, nato a Borgo S. Lorenzo (Firenze) il 20 agosto 1945	»	100	»
8. Ardit Annamaria, nata a Zara (Jugoslavia) il 16 dicembre 1936	»	96	»
9. Ciotola Castrese Ciro, nato a Corigliano d'Otranto (Lecce) il 24 aprile 1941	»	95	»
10. Lettieri Biagio, nato a Tolmezzo (Udine) il 2 ottobre 1944	»	95	»
11. Galli Laura, nata a Gorizia il 25 dicembre 1941	»	94	»
12. Mencarini Aldo, nato a Lucca il 13 marzo 1942	punti	94	su 100
13. Migliari Mario, nato a Sassari il 4 agosto 1944	»	94	»
14. Rizzi Ruggiero, nato a Barletta il 20 novembre 1944	»	94	»
15. Rossitto Paolo, nato a Florida il 24 ottobre 1944	»	94	»
16. Scoyni Giuliano, nato a Potenza il 14 novembre 1942	»	94	»
17. Caleca Osvaldo, nato a Buccheri il 10 ottobre 1945	»	93	»
18. Cappuccio Augusto, nato a Nola il 23 maggio 1937	»	93	»
19. Farina Giancarlo, nato a Fusignano (Ravenna) il 18 gennaio 1940	»	93	»
20. Giudice Giuseppe, nato a Cosenza il 1° agosto 1942	»	93	»
21. Libonati Piera, nata a Chieri (Torino) il 3 maggio 1944	»	93	»
22. Marraudino Francesco, nato a Salandra (Matera) il 20 agosto 1938	»	93	»
23. Martinelli Elio, nato a Ottaviano (Napoli) l'11 ottobre 1946	»	93	»
24. Cerbo Anna Vittoria, nata a Nuoro il 26 settembre 1944	»	92	»
25. Cremascoli Alessandro, nato a Cavacurta (Milano) il 24 ottobre 1944	»	92	»
26. De Stefani Roberto, nato a Molfetta (Bari) il 7 novembre 1945	»	92	»
27. Di Pasquale Franco, nato a Casandrino (Napoli) il 15 ottobre 1944	»	92	»
28. Loreto Michele, nato a Catania il 9 giugno 1943	»	92	»
29. Marino Giovanni, nato a Chiavari (Genova) il 5 febbraio 1944	»	92	»
30. Quartarone Maria Luisa, nata a Catania il 20 ottobre 1943	»	92	»
31. Saladino Luciano, nato a Sciacca (Agrigento) il 12 febbraio 1937	»	92	»
32. Sina Vicini Anna, nata a Pontinia (Latina) il 21 febbraio 1942	»	92	»
33. De Simone Teresa, nata a Castellammare di Stabia il 28 ottobre 1939	»	91	»
34. Fabbro Silvano, nato a Badia Polesine (Rovigo) il 1° marzo 1939	»	91	»
35. Petrillo Giuseppe, nato a Torino il 2 luglio 1942	»	91	»
36. Ranieri Raffaella, nata a Roma il 30 novembre 1945	»	91	»
37. Amaolo Beniamino, nato a Civitanova Marche il 20 novembre 1944	»	90	»
38. Amigoni Alessandro, nato a Mesola (Ferrara) il 26 novembre 1944	»	90	»
39. Ballati Salvatore, nato a Pietraperzia il 3 maggio 1945	»	90	»
40. Bilotta Francesco, nato a Capistrano il 2 ottobre 1940	»	90	»
41. Bruno Vito, nato a Matera il 6 ottobre 1944	»	90	»
42. Carmignani Francesco, nato a Montecarlo (Lucca) l'8 ottobre 1944	»	90	»
43. Carnebianca Giuseppe, nato a Sezze (Latina) il 25 settembre 1938	»	90	»
44. Covilovo Giuseppe, nato a Roma il 7 aprile 1944	»	90	»
45. De Luca Pierfrancesco, nato a Macerata il 21 giugno 1938	»	90	»
46. Di Fiorio Ernesto, nato a Picerno (Potenza) il 1° gennaio 1945	»	90	»
47. Di Leo Giuseppe, nato a Barletta il 28 marzo 1941	»	90	»
48. Emmi Vincenzo, nato a Giarre (Catania) il 10 maggio 1946	»	90	»
49. Giannini Sara, nata a Napoli il 12 dicembre 1946	»	90	»
50. Lazzaretti Arturo, nato a Pavia il 28 marzo 1943	»	90	»
51. Lombardi Edoardo, nato a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 5 novembre 1943	»	90	»
52. Maffioli Mario, nato a Solbiate Arno il 24 novembre 1945	»	90	»

53. Manfreda Luigi, nato a Monteroni di Lecce il 7 gennaio 1943 . . . punti 90 su 100
54. Marino Francesco, nato a Melilli (Siracusa) il 21 aprile 1940 » 90 »
55. Morabito Rocco, nato a Santa Marina (Salerno) il 23 febbraio 1942 » 90 »
56. Panagia Carlo, nato a Roma il 30 marzo 1945 » 90 »
57. Pelella Raffaele, nato ad Afragola (Napoli) il 7 ottobre 1945 » 90 »
58. Pissagroia Cosimo, nato a Senigallia il 28 ottobre 1943 » 90 »
59. Ruggiero Livio, nato a Napoli il 2 luglio 1945 » 90 »
60. Sanna Antonio, nato a Cagliari il 3 febbraio 1942 . » 90 »
61. Scalera Rita, nata a Roma il 5 settembre 1944 . » 90 »
62. Scimè Alfonso, nato a Montiglio Monferrato il 20 settembre 1924 » 90 »
63. Sequi Ignazio, nato a Orani il 22 gennaio 1944 . » 90 »
64. Tarquini Bruno, nato a Gualdo Cattaneo (Perugia) il 24 agosto 1943 » 90 »
65. Terrazzino Raffaele, nato a Raffadali il 16 maggio 1943 » 90 »
66. Vannucci Marco, nato a Roma il 20 dicembre 1933 . » 90 »
67. Ventura Sebastiano, nato a Catania il 3 maggio 1945 » 90 »
68. Mafrica Emilio, nato a Reggio Calabria il 2 gennaio 1944 » 88 »
69. Careddu Michelangelo, nato a Nulvi (Sassari) il 1° novembre 1940 . » 87 »
70. Modica Umberto, nato a Modica (Ragusa) il 20 gennaio 1942 » 87 »
71. Molinari Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia il 28 febbraio 1941 » 87 »
72. Paleari Giovanna, nata ad Arona (Novara) il 13 aprile 1943 » 87 »
73. Pizozzi Nicola, nato a Casacalenda (Campobasso) il 12 novembre 1945 » 87 »
74. Romano Tommaso, nato a Casoria (Napoli) il 2 aprile 1940 » 87 »
75. Alvino Salvatore, nato a Tivoli (Roma) il 21 dicembre 1941 » 86 »
76. Cimma Dino, nato a Fagnano Olona (Varese) il 23 dicembre 1944 » 85 »
77. Frazzetto Paolo, nato a Treviso il 9 aprile 1943 » 84 »
78. Vanacore Mucerino Antonio, nato a Vico Equense (Napoli) il 18 gennaio 1938 . » 84 »
79. De' Liguori Carino Saverio, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 25 gennaio 1941 » 83 »
80. Morgantin Maurizio, nato a Venezia il 19 ottobre 1942 » 83 »
81. Bonizzoni Maria, nata a Saronno (Varese) il 7 agosto 1944 » 82 »
82. Buonanno Luciano, nato a Napoli il 2 febbraio 1939 » 82 »
83. De Panfilis Ercole, nato a Sulmona (L'Aquila) il 20 luglio 1943 » 82 »
84. De Vivo Salvatore, nato a Bagnara Calabra il 19 maggio 1937 . » 82 »
85. Ghelli Annibale, nato a Roma l'11 gennaio 1944 » 82 »
86. Lo Sardo Antonio, nato a Napoli il 14 maggio 1940 » 82 »
87. Malavasi Corrado, nato a Villa Poma (Mantova) il 13 gennaio 1931 » 82 »
88. Megna Salvatore, nato a Villabate (Palermo) il 4 febbraio 1942 . » 82 »
89. Panella Achille, nato a Siena il 20 dicembre 1942 » 82 »
90. Panza Luciano, nato ad Adelfia (Bari) il 6 maggio 1944 . » 82 »
91. Rusca Rossana, nata a Roma il 18 giugno 1943 » 82 »
92. Scotto D'aniello Marialaura, nata a Napoli il 23 marzo 1942 » 82 »
93. Spagnolo Antonio, nato a Veglie (Lecce) il 13 maggio 1943 » 82 »
94. Visentin Pier Paolo, nato a Roma il 27 aprile 1945 . . . . » 82 »
95. Frullin Fernando, nato a Torrita di Siena il 18 luglio 1938 . . . . . . punti 81 su 100
96. Nucifora Concetto Armando, nato a S. Venerina (Catania) il 2 gennaio 1944 . . » 81 »
97. Peloni Giuseppe, nato ad Ancona il 10 giugno 1938 . . . . » 81 »
98. Baracco Emilio, nato a Finale Ligure (Savona) l'11 aprile 1941 . . . . . » 80 »
99. Bartoloni Maria Luisa, nata a Roma il 18 ottobre 1943 . . . . » 80 »
100. Campaiola Roberto, nato a Napoli il 28 gennaio 1943 . . . . » 80 »
101. Ciriaco Michele, nato a Maida (Catanzaro) il 3 settembre 1944 . . . . . » 80 »
102. Cirillo Francesco Maria, nato a Catanzaro il 20 dicembre 1945 . . . . . » 80 »
103. Conti Bizzarro Corrado, nato a Napoli l'8 novembre 1945 . . . . » 80 »
104. De Berardinis Emidio, nato a Sant'Omero (Teramo) il 18 luglio 1938 . . . . . » 80 »
105. Flori Gianni, nato a Mesola (Ferrara) il 25 agosto 1934 . . . . » 80 »
106. Fratucello Giovanni Battista, nato a Caprino Veronese (Verona) il 28 maggio 1945 » 80 »
107. Garino Lauro, nato a Sassello (Savona) il 28 aprile 1939 . . . . » 80 »
108. Longoni Claudio, nato a Milano il 31 dicembre 1944 . . . . » 80 »
109. Magni Giuseppe, nato a Milano il 19 dicembre 1941 . . . . » 80 »
110. Palano Cosimo, nato a Brindisi il 28 ottobre 1945 . . . . » 80 »
111. Pellegrini Renato, nato a Seravezza (Lucca) l'11 ottobre 1941 . . . . . . » 80 »
112. Peralta Maria Francesca, nata a Palermo il 17 settembre 1940 . . . . . » 80 »
113. Riggio Gaetano, nato a Ficarazzi (Palermo) il 28 giugno 1944 . . . . . . » 80 »
114. Rizzetto Mario, nato a Uras il 31 agosto 1944 . . . . » 80 »
115. Timperi Clemente, nato a Tivoli il 9 giugno 1940 . . . . » 80 »
116. Viscidi Pier Luigi, nato a Calabritto (Avellino) il 12 marzo 1943 . . . . . » 80 »
117. Welber Diego, nato a Sorni di Lavis (Trento) il 5 febbraio 1945 . . . . . » 80 »
118. Zanardi Renato, nato a Bologna il 24 febbraio 1944 . . . . » 80 »
119. Dal Vecchio Aldo, nato a Piacenza d'Adige il 24 luglio 1943 . . . . . . » 79 »
120. Cirina Angelo, nato a Senorbi il 18 gennaio 1938 . . . . » 76 »
121. Forni Liana, nata a Penne l'8 ottobre 1935 . . . . » 76 »
122. Branchi Ermanno, nato a Civitavecchia il 22 dicembre 1937 . . . . » 75 »
123. Cappellani Daniele, nato ad Avola il 14 ottobre 1941 . . . . » 75 »
124. Vischi Francesco, nato a Ostiglia (Mantova) il 13 agosto 1943 . . . . . . » 75 »
125. Alagna Agostino, nato a Raddusa (Catania) l'11 gennaio 1937 . . . . . . » 74 »
126. Fasano Cesario, nato a Salerno il 15 ottobre 1945 . . . . » 74 »
127. Mazzitelli Maria Rosaria, nata a Roma l'8 settembre 1944 . . . . » 74 »
128. Nicolai Antonio, nato ad Hampstead (Londra) il 24 giugno 1938 . . . . . » 74 »
129. Nobile Donato, nato a Ostuni (Brindisi) il 28 ottobre 1940 . . . . . . » 74 »
130. Adriano Irene, nata a Cosenza il 28 ottobre 1946 . . . . » 73 »
131. Brozzi Enzo, nato a Orvieto il 6 maggio 1945 . . . . » 73 »
132. Franchi Franco, nato ad Ascoli Piceno l'11 settembre 1939 . . . . » 73 »
133. Scopinaro Antonio, nato a Ortona il 28 giugno 1931 . . . . » 73 »
134. La Gioia Vito, nato a Noicattaro (Bari) il 2 agosto 1941 . . . . » 72 »
135. Loiacono Michele Antonio, nato a Ricadi (Catanzaro) il 28 marzo 1940 . . . . » 72 »
136. Longo Fernando, nato a S. Bartolomeo in Galdo il 16 giugno 1942 . . . . . » 72 »

137. Perricone Vincenzo, nato a Palermo il 2 agosto 1941 punti 72 su 100
138. Semeraro Donato, nato a Martina Franca il 15 gennaio 1945 . » 72 »
139. Sperti Francesca, nata a Firenze il 6 luglio 1941 » 72 »
140. Zagami Grazia, nata a Lentini (Siracusa) il 1° dicembre 1940 » 72 »
141. Riela Andrea, nato a S. Giuseppe Iato (Palermo) il 4 aprile 1943 » 71 »
142. Bambacaro Alfonso, nato a Laureana Cilento (Salerno) il 5 dicembre 1937 . » 70 »
143. Bellomo Michele, nato a Bari il 29 maggio 1945 . » 70 »
144. Bonoli Paola, nata a Forlì il 23 aprile 1941 » 70 »
145. Buffa Giuseppe, nato a Bologna il 1° dicembre 1941 » 70 »
146. Cotticelli Gaetano Antonio, nato a Latina il 13 giugno 1941 » 70 »
147. De Masi Ennio, nato a Merine (Lecce) il 6 settembre 1939 . » 70 »
148. Denotti Ernesto, nato a Oristano il 18 dicembre 1942 » 70 »
149. D'Ippolito Maria Luisa, nata a Bellagio (Como) il 21 marzo 1945 . » 70 »
150. Farruggia Gaetano, nato ad Agrigento il 4 aprile 1941 » 70 »
151. Gabrielli Gabriele, nato a Roma il 1° settembre 1927 » 70 »
152. Giagnorio Matteo, nato a Sannicandro Garganico il 28 aprile 1942 » 70 »
153. Lo Verso Antonia, nata a Palermo il 27 marzo 1946 » 70 »
154. Macchiarella Francesco Paolo, nato a Palermo il 25 febbraio 1937 » 70 »
155. Maffei Alfonso, nato a Solofra (Avellino) il 22 agosto 1934 . » 70 »
156. Masnata Giorgio, nato a Bazu (Bengasi) il 15 marzo 1942 » 70 »
157. Parmeggiani Alberto, nato a Riccione l'8 marzo 1945 » 70 »
158. Rombolà Agostino, nato a S. Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria) il 19 aprile 1939 » 70 »
159. Vitale Prospero, nato a Centuripe (Enna) il 30 aprile 1943 . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10290)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Gaianigo Pierluigi, nato a Vicenza il 18 ottobre 1945 punti 100 su 100
2. Panzetta Giovanni, nato a Martano (Lecce) il 6 febbraio 1944 » 100 »
3. Rivolta Emilio, nato a Como il 25 gennaio 1941 . . . . » 97 »
4. Molimelli Giacomo, nato a Genova il 2 giugno 1932 . . . . punti 95 su 100
5. Pisani Edmondo, nato a Serra Pedace (Cosenza) il 7 maggio 1940 . . . . . » 95 »
6. Ranieri Francesco, nato a Palese (Bari) l'11 giugno 1945 . . . . » 95 »
7. Adami Alberto, nato a Oderzo (Treviso) l'11 maggio 1945 . . . . » 92 »
8. Iacopini Gino, nato a Lucca il 12 agosto 1942 . . . . » 90 »
9. Adami Enrico, nato a Firenze il 22 febbraio 1939 . . . . » 88 »
10. Fabbri Luigi, nato ad Avellino il 2 luglio 1943 . . . . » 85 »
11. Ucci Mauro, nato ad Avezzano (L'Aquila) il 26 agosto 1942 . . . . » 85 »
12. Virgilio Michele, nato ad Adelfia (Bari) l'8 gennaio 1943 . . . . » 85 »
13. Grimaldi Rocco, nato a Taviano (Lecce) il 19 settembre 1943 . . . . » 80 »
14. Catizone Luigi, nato a Magisano (Catanzaro) il 4 gennaio 1946 . . . . . » 79 »
15. Hurschler Walter Marco, nato a Pietrasanta il 6 agosto 1940 . . . . . » 78 »
16. Monzani Giorgio, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 19 aprile 1939 . . . . » 76 »
17. Bertolone Gabriele, nato a Biella (Vercelli) il 24 marzo 1945 . . . . . . » 75 »
18. Minale Ulderico, nato a Napoli il 1° gennaio 1937 . . . . » 75 »
19. Sforzini Sergio, nato a Milano il 18 agosto 1945 . . . . » 75 »
20. Larosa Ettore, nato a Caulonia (Reggio Calabria) il 28 giugno 1942 . . . . . » 72 »
21. Forfori Franco, nato a Carrara il 15 agosto 1941 . . . . » 70 »
22. Poletti Innocenza, nata a Montodine (Cremona) il 27 giugno 1946 . . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10286)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bianchi Rossi Carlo Alberto, nato a Bolano (La Spezia) l'8 giugno 1942 . . . . punti 100 su 100
2. Gelso Pietro, nato a Napoli il 3 luglio 1946 . . . . » 100 »
3. Leandro Marco, nato a Firenze il 27 maggio 1940 . . . . » 100 »
4. Monastero Emilio, nato a Catania l'11 marzo 1943 . . . . » 100 »
5. Marini Elia, n. a Genova il 9 dicembre 1945 . . . . » 98 »
6. Di Mastrogiovanni Michele, nato a Barletta (Bari) il 21 febbraio 1944 . . . . » 97 »
7. Montesarchio Alfredo, nato ad Acerra (Napoli) il 2 gennaio 1943 . . . . . . » 97 »
8. Fiorani Marco, nato ad Ancona il 3 giugno 1946 . . . . » 96 »

9. Mascia Chiara, nata a Cagliari il 7 giugno 1946 . . . . punti 96 su 100
10. Actis Gianpiero, nato a Ivrea (Torino) il 5 luglio 1945 . . . . . » 95 »
11. Longhi Alberto, nato a Cervia (Ravenna) il 4 ottobre 1943 . . . » 95 »
12. Cavallacci Giuliano, nato a Pisa l'11 dicembre 1942 . . . . » 93 »
13. Borgioli Marco, nato a Firenze il 24 giugno 1944 . . . . » 92 »
14. Riberti Guglielmo, nato a Ferrara l'8 luglio 1942 . . . . » 90 »
15. Rizzi Antonia Maria, nata a Cadorago (Como) il 10 novembre 1940 . . » 90 »
16. Pivani Paolo, nato a Torino il 3 agosto 1938 . . . » 89 »
17. Pessina Alberto, nato a Milano l'11 aprile 1945 . . . . » 85 »
18. D'Agata Francesco, nato ad Aci S. Antonio (Catania) il 23 febbraio 1943 . . » 84 »
19. Fischetti Pasquale, nato a Rignano Garganico (Foggia) il 7 marzo 1936 . . » 83 »
20. Marino Raffaelina, nata a S. Nicola dell'Alto (Catanzaro) il 27 aprile 1937 . . » 82 »
21. Tallandini Luisa, nata a Mestre (Venezia) il 21 novembre 1941 » 82 »
22. Roccaro Pietro, nato ad Avola (Siracusa) il 10 agosto 1944 » 81 »
23. Bova Francesco, nato ad Acerra (Napoli) il 24 aprile 1943 . . . . » 80 »
24. D'Anna Filomena, nata a Porto Empedocle il 2 agosto 1941 . » 78 »
25. Del Vecchio Carlo, nato a Longobucco (Cosenza) il 14 marzo 1944 » 78 »
26. Lupo Giuseppe, nato ad Alcamo (Trapani) il 18 ottobre 1934 » 78 »
27. Campanile Ferdinando, nato ad Aversa (Caserta) il 18 agosto 1942 » 75 »
28. Meloni Maria, nata a San Donà di Piave (Venezia) il 7 gennaio 1933 . » 73 »
29. Buratto Lucio, nato a Cornuda (Treviso) il 7 agosto 1944 . . . . » 72 »
30. Polli Luigi, nato a Terracina (Latina) il 9 giugno 1930 . » 72 »
31. Barbarossa Gabriele, nato a Cosenza il 2 gennaio 1930 . . » 70 »
32. Morabito Pasquale, nato a Reggio Calabria il 27 settembre 1927 . » 70 »
33. Veutro Alberto, nato a Catania il 18 marzo 1940 . . » 70 »
34. Villani Alfonso, nato a Roscigno (Salerno) il 13 dicembre 1942 . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10287)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, per la nomina di dodici sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 6 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1978, registro n. 7 Difesa, foglio n. 378, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 25 aprile 1978, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 338;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di dodici sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 6 marzo 1978, citato nelle premesse:

1. Scarinci Paolo . . . . punti 15,38
2. Stancapiano Gianfranco . . . . . . » 14,50
3. Pistolese Enrico . . . . » 13,83
4. Busetto Daniele . . . . » 13,47
5. Russo Antonio . . . . » 13,38
6. Di Serio Ernesto . . . . » 12,97
7. Paoletti Giorgio . . . . » 12,50
8. Vittozzi Massimo . . . . » 12,50
9. Aceto Francesco . . . . » 12,38
10. Bendinelli Paolo . . . . » 12,13
11. Bellaroto Luigi . . . . » 10,33

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso:

1) Scarinci Paolo;
2) Stancapiano Gianfranco;
3) Pistolese Enrico;
4) Busetto Daniele;
5) Russo Antonio;
6) Di Serio Ernesto;
7) Paoletti Giorgio;
8) Vittozzi Massimo;
9) Aceto Francesco;
10) Bendinelli Paolo;
11) Bellaroto Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1978
Registro n. 37 *Difesa, foglio n.* 153

(198)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 154/SAN.CO del 26 maggio 1977, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 210/SAN.CO in data 27 gennaio 1978, con cui sono stati ammessi ventinove candidati al concorso in parola;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice constituita con proprio decreto n. 222/SAN.CO del 2 marzo 1978;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe sono contenuti entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Giuramento Luigi	punti	62,473
2. Gentili Spinola Gentile Andrea	»	57,905
3. Santelli Virginio	»	57,005
4. Della Mano Vittorio Andrea	»	56,420
5. Giovannini Pietro	»	55,972
6. Franchi Davide	»	55,810
7. Principi Geremia	»	55,400
8. Pallavicini Silvano	»	55,235
9. Galperti Mauro	»	54,442
10. Noris Roberto	»	52,400
11. Bellingreri Valentino	»	50,000
12. Pucciarelli Livio	»	49,254
13. Anghileri Francesco	»	49,084
14. Renda Giuseppina	»	48,280
15. Giampietro Giuseppina	»	46,548
16. Carì Giuseppe	»	44,955
17. L'Ala Giovanni	»	44,380
18. Crimella Franco	»	43,048
19. Garofalo Giuseppe	»	43,000

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 27 ottobre 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 283 del 27 ottobre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 154/SAN.CO del 26 maggio 1977 per sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1976;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Considerato che i posti messi a concorso col bando di cui in epigrafe sono contenuti nei limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Giuramento Luigi: consorzio Lanzo Intelvi-Ramponio Verna;

2) Gentile Spinola Gentili Andrea: consorzio Barzio-Cassina Valsassina-Moggio-Cremeno;

3) Della Mano Vittorio Andrea: condotta medica di Schignano;

4) Giovannini Pietro: consorzio Cernusco Lombardone Montevecchia;

5) Franchi Davide: consorzio Como 4ª condotta-Senna Comasco;

6) Principi Geremia: consorzio Rogeno-Merone Monguzzo.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 27 ottobre 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

(183)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12791 del 14 dicembre 1977, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Acquaviva Platani e di Serradifalco;

Visti i propri decreti n. 4113/6785 del 23 giugno 1978 e n. 9062 del 5 settembre 1978, con i quali è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 6301 del 9 giugno 1978, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso sopradetto svolto dall'11 al 13 dicembre 1978 e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai comuni ed alle province;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Acquaviva Platani e Serradifalco:

1. Zappalà Francesca	punti	165,60	su 240
2. Orlando Giuseppe	»	159,18	»
3. Rizzo Alessandro	»	148,15	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 20 dicembre 1978

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel pubblico concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Acquaviva Platani e di Serradifalco;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle sedi messe a concorso;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa citata sono dichiarati vincitori del posto di ufficiale sanitario indicato a fianco di ciascuno:

1) Zappalà Francesca, nata a Vittoria il 23 ottobre 1932, per il posto di ufficiale sanitario del comune di Serradifalco;

2) Orlando Giuseppe, nato ad Acquaviva Platani il 29 ottobre 1940, per il posto di ufficiale sanitario del comune di Acquaviva Platani.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

I predetti dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza della nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e dei comuni interessati.

Caltanissetta, addì 20 dicembre 1978

Il medico provinciale: SCHILLACI

(10323)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA PIETA'» DI NOLA

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nola (Napoli).

(41/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO «P. PALAGI» DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di ortopedia e traumatologia, presso la sede ospedaliera di Livorno (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(42/S)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria (ufficio concorsi) dell'ente in Livorno.

(43/S)

OSPEDALE DI BORGO VAL DI TARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Val di Taro (Parma).

(44/S)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto dirigente di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(46/S)

OSPEDALE CIVILE «E. PROFILI» DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente, capo del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(47/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto dirigente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stigliano (Matera).

(48/S)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1978, n. **50**.

Interventi a favore della cooperazione e istituzione della consulta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 1° *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 62 dello statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo fondamentale della cooperazione nella determinazione e nell'attuazione della programmazione dello sviluppo economico regionale.

Art. 2.

E' istituita la consulta generale della cooperazione.

Essa è composta:

1) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente per materia, di volta in volta delegato, che la presiede;

2) da cinque rapresentanti della C.C.I. (Confederazione cooperative italiane) di cui due permanente e tre dei settori di volta in volta interessati;

3) da cinque rappresentanti della L.N.C.M. (Lega nazionale cooperative e mutue) di cui due permanente e tre dei settori di di volta in volta interessati;

4) da cinque rappresentanti della A.G.C.I. (Associazione generale cooperative mutue) di cui due permanente e tre dei settori di volta in volta interessati;

5) da due rappresentanti dell'associazione regionale della cooperazione agricola in Basilicata per i problemi relativi al settore;

6) da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

7) da un esperto nel settore della cooperazione nominato dal consiglio regionale.

Partecipa alla riunione della consulta, senza diritto di voto, un responsabile di ufficio nominato dalla giunta regionale, che esplica le funzioni di segretario della consulta stessa.

La consulta viene istituita con decreto del presidente della giunta regionale a seguito delle segnalazioni che le associazioni faranno entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica quanto l'assemblea regionale.

Art. 3.

La consulta ha i seguenti compiti:

a) concorrere all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alla attuazione dei piani relativi;

b) proporre alla giunta regionale tutti quei provvedimenti, indagini, studi, ricerche, inchieste utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;

c) esprime parere sugli schemi di disegni di legge e provvedimenti che investono l'allargamento della base produttiva nonché sui regolamenti in materia di cooperazione;

d) esprime parere su tutte le questioni in materia di cooperazione, per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti, o che siano sottoposte al suo esame dall'assessore competente;

e) esprime parere sulla concessione dei contributi a cooperative e altri organi associativi, costituiti nel settore della cooperazione, di cui all'art. 6.

La consulta può avvalersi dell'opera di esperti universitari e dell'Istituto di ricerche economiche e sociali della regione Basilicata (IBRES) e delle strutture e uffici regionali.

Art. 4.

La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi e quant'altre volte il presidente per fondati motivi lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un assessore o da una delle associazioni di cui all'art. 2.

Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza per ogni seduta nella misura fissata dalle norme legislative di disciplina generale della materia.

Art. 5.

La Regione concede, nelle materie di competenza regionale, alle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, contributi per iniziative volte alla promozione cooperativa, alla formazione dei quadri dirigenti, intermedi e ausiliari, alla organizzazione di convegni e viaggi di studio, nonché per l'assistenza tecnica e amministrativa alle società cooperative e per ogni altra iniziativa riconosciuta valida allo sviluppo della cooperazione.

Il finanziamento a favore delle associazioni viene ripartito:

a) per il 35 % in parti uguali fra le tre organizzazioni cooperative di cui ai numeri 2), 3), 4) dell'art. 2 della presente legge e il 5 % all'associazione regionale della cooperazione agricola;

b) per il 50 % in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione a livello regionale, collegate alle tre associazioni nazionali, al 31 dicembre dell'anno precedente; al numero complessivo dei soci; al capitale sociale ed al volume di attività delle cooperative stesse;

c) per il 10 % all'associazione regionale della cooperazione agricola.

Art. 6.

Per ottenere i contributi previsti, le associazioni sono tenute a presentare domanda alla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno allegando un programma di attività e un preventivo di spesa, relativo alle iniziative ammissibili a sovvenzione a norma dell'art. 5 della presente legge.

La giunta regionale, sentito il parere della consulta regionale della cooperazione e della commissione consiliare competente approva il piano di concessione della sovvenzione di cui alla presente legge.

Art. 7.

La Regione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge può concedere contributi a società cooperative, a consorzi di cooperative aventi sede nella Regione, per iniziative ritenute utili alla:

a) valorizzazione della produzione;

b) presentazione collettiva dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri;

c) adozione di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione;

d) organizzazione di manifestazioni idonee all'educazione cooperativa dei soci;

e) attuazione di ogni altra finalità per il perseguimento degli scopi sociali.

I soggetti beneficiari debbono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, domanda alla giunta regionale, allegando i seguenti documenti:

1) copia dello statuto e atto costitutivo;

2) copia del bilancio dell'anno precedente presentato in tribunale, se trattasi di cooperative già operanti;

3) una relazione e ogni altra documentazione che illustri le iniziative con relativo preventivo di spesa.

Inoltre durante i tre mesi successivi alla chiusura dell'attività finanziaria deve essere presentata una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità sociale della iniziativa, nonché una dichiarazione da cui risulti la destinazione data alla sovvenzione.

Art. 8.

I dipartimenti regionali redigono il piano di concessione dei contributi, sentito il parere della consulta stessa e della competente commissione consiliare, e trasmettono il piano alla giunta regionale per l'approvazione.

Il controllo sull'impiego delle somme, a norma della presente legge, spetta al dipartimento competente.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 100 milioni e per gli anni successivi un impegno complessivo di lire 200 milioni annui.

La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso (ulteriori programmi di sviluppo).

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo di nuova istituzione così denominato:

« Interventi a favore della cooperazione e istituzione della consulta regionale ».

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 7290. — Fondo globale per provvedimenti in corso - ulteriori programmi di sviluppo . L. 100.000.000

In aumento:

Cap. 2623 (di nuova istituzione). — Interventi a favore della cooperazione e istituzione della consulta regionale L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 novembre 1978

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1978, n. **51**.

Interventi urgenti per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 1° *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, è autorizzata a disporre interventi, a sue spese, di carattere urgente ed inderogabile allo scopo di salvaguardare la funzionalità e l'agibilità, comunque compromesse, delle opere pubbliche di cui al successivo art. 2, nei casi in cui non trovi applicazione il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precendente articolo riguardano le seguenti opere:

strade comunali e relativi manufatti;

acquedotti, fognature, cimiteri ed altre opere igieniche;

ambulatori ed asili nido;

case comunali ed altri edifici od impianti di proprietà comunale destinati a pubblici servizi;

opere ed impianti pubblici di interesse intercomunale.

Art. 3.

Le richieste di intervento da parte dei comuni devono essere inviate al dipartimento assetto del territorio, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dal momento del verificarsi dell'esigenza, corredate da una relazione in cui siano descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno delle cause che li hanno prodotti e dei modi per ripararli.

Ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma l'assessore al dipartimento assetto del territorio dispone, senza indugio, a mezzo dei propri uffici tecnici, ogni utile accertamento allo scopo di verificare se l'intervento richiesto rientri nelle previsioni della presente legge e di stabilire l'ammontare della spesa occorrente.

In caso affermativo, su proposta dell'assessore al dipartimento assetto del territorio, la giunta regionale autorizza l'ente interessato ad eseguire i lavori, nell'importo ritenuto ammissibile in economia per cottimo.

Art. 4.

In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio risulti pericoloso e sia quindi urgente la immediata esecuzione dei lavori, l'autorizzazione di cui all'articolo precedente sarà concessa dal presidente della giunta regionale che ne darà immediata comunicazione alla giunta stessa per la deliberazione di ratifica.

Art. 5.

La perizia dei lavori deve essere sottoposta al parere dell'organo consultivo competente ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'autorizzazione regionale.

Per l'approvazione della perizia, l'esecuzione e la gestione dei relativi lavori si applicano le disposizioni di cui alla citata legge regionale n. 10/1977.

Art. 6.

I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per il procedimento espropriativo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

Art. 7.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge per il 1978 è valutato in lire 1 miliardo e la relativa copertura è assicurata con la disponibilità di un pari importo esistente nel fondo globale per provvedimenti in corso (cap. 7290 bil. 1978).

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziate sono riportate agli esercizi successivi.

Per gli esercizi successivi al 1978 le leggi di bilancio stabiliranno gli stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 1978 è introdotta la seguente variazione:

In diminuzione:

Cap. 7290. — Fondo globale per provvedimenti in corso - ulteriori programmi di sviluppo L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 7110 (di nuova istituzione). — Interventi per ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza dei comuni . . . . L. 1.000.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 23 novembre 1978

VERRASTRO

(9917)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790140)